

Art. 34 Oneri supplementari a carico dei mezzi dopera per ladeguamento delle infrastrutture stradali

- 1.** I mezzi dopera di cui allart. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante lavvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
- 2.** Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi dopera deve essere corrisposta alle concessionarie unulteriore somma ad integrazione dellindennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
- 3.** I proventi dellindennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dellentrata del bilancio dello Stato.
- 4.** Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, alladeguamento e allusura delle infrastrutture.
- 5.** Se il mezzo dopera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Se non è stato corrisposto lindennizzo dusura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dallart. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario.